



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'articolo 59 che al comma 10 prevede l'indizione, con frequenza annuale, di concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno, nel rispetto dell'articolo 39, commi 3 e 3 bis, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, con prove da svolgersi secondo modalità semplificate che ne garantiscano comunque il carattere comparativo e, al comma 11, demanda ad un decreto del Ministero dell'Istruzione la disciplina della Commissione Nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, dei programmi delle prove, dei requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale, dei titoli valutabili e del relativo punteggio;
- VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- VISTO il Decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, con la legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20, recante "disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR";
- VISTO il decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 recante "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni", convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;
- VISTO il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;
- VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito 26 ottobre 2023, n. 205, recante "*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73*";
- VISTO il D.D. 10 dicembre 2024 n. 3059, recante "*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*" riguardante le istanze di partecipazione ai concorsi e bandi;
- VISTO il decreto dipartimentale n. 55 del 13 gennaio 2025 recante "*Aggregazione delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Direttore generale per il personale scolastico 10 dicembre 2024, n. 3059*" e l'allegato 1;



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

CONSIDERATO	che per la classe di concorso AM56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) - l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è responsabile dello svolgimento dell'intera procedura e dell'approvazione delle graduatorie di merito per le regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto ;
VISTO	l'allegato 1 al Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico n. 3059 del 10.12.2024 ove sono ripartiti i posti a bando per ogni regione e per ogni classe di concorso, indicando per la classe di concorso AM56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) n. 1 posti per la Regione Abruzzo , n. 1 posti per la Regione Basilicata , n. 2 posti per la Regione Lombardia , n. 1 posti per la Regione Marche , n. 1 posti per la Regione Molise , n. 5 posti per la Regione Puglia , n. 1 posti per la Regione Sicilia , n. 1 posti per la Regione Toscana e n.2 posti per la Regione Veneto ;
VISTI	i Decreti del Direttore Generale dell'USR Toscana AOODRTO - Prot. n. 0000746 del 23-06-2025, AOODRTO - Prot. n. 00001186 del 26-08-2025 e AOODRTO - Prot. n. 00001253 del 29-08-2025 con il quale è stata nominata e modificata la Commissione Giudicatrice per la AM56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) ;
VISTI	gli atti di valutazione delle prove e dei titoli predisposti dalla Commissione giudicatrice;
VISTO	l'art. 9, comma 1 del bando secondo cui la graduatoria <i>"è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva la successiva integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all'immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali"</i> ;
TENUTO CONTO	altresi, del dettame dell'art. 59, comma 10 lett. d) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 così come modificato dall'art. 2, comma 1 rubricato <i>"Disposizioni urgenti per l'attuazione della riforma 2.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa al sistema di reclutamento dei docenti"</i> del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79) per cui <i>"la graduatoria è integrata, per un triennio a decorrere dall'anno della relativa pubblicazione, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso"</i> ;
PRESO ATTO	di quanto ulteriormente precisato dal suindicato articolo per cui <i>"All'integrazione delle graduatorie effettuata ai sensi del periodo precedente si attinge, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo per i vincitori del concorso, in misura pari ai posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente nonché nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente per i quali abbia avuto inizio la procedura di autorizzazione a bandire e nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"</i> ;
TENUTO CONTO	di quanto sancito dalla normativa vigente in materia di riserva di posti, richiamata espressamente dal bando di concorso (art. 3), in particolare legge n. 68/1999 nei limiti della complessiva quota d'obbligo ex art. 3, comma 1 della medesima; artt. 1014 comma 1 e 678 comma 9 del D.lgs. n. 66/2010; art. 1 comma 9 bis del D.L. n. 44/2023 (convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023), da applicarsi nei limiti dell'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, come sostituito dal D.P.R. n. 82/2023, a mente di cui <i>"1. Nei pubblici</i>



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”;

TENUTO CONTO	che, ai fini della compilazione della graduatoria di merito, deve computarsi ed applicarsi la riserva del 30% di cui all'art. 13, commi 9 e 10, del D.M. 26 ottobre 2023 n. 205 “solo nel caso in cui il numero dei posti messi a bando, per ciascuna regione e tipologia di posto, sia pari o superiore a quattro”;
TENUTO CONTO	di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di “preferenze” da applicarsi a parità di titoli e di merito fra più candidati, secondo l'ordine di preferenza dei titoli tassativamente dettato dall'art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, come sostituito dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 9-bis del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69;
TENUTO CONTO	di quanto stabilito dall'art. 18, comma 4 D.lgs 6 marzo 2017 n. 4, come modificato dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui “A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ovvero il servizio civile nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti (...)”;
TENUTO CONTO	di quanto stabilito dell'art. 3, comma 5 e dell'Allegato B del bando di concorso in tema di percentuale di rappresentatività dei generi;
RICHIAMATO	l'art. 4, comma 6 del bando di concorso per cui “I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale”;
VISTO	il Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;
CONSIDERATO	in particolare, l'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69 secondo cui “Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”;
RITENUTO NECESSARIO	procedere ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.D. 3059/2024 all'approvazione delle Graduatorie di merito della classe di concorso AM56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO) per le regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto ;
PRESO ATTO	che per le regioni Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Sicilia e Toscana il numero di posti banditi non è tale da poter determinare una integrazione del 30 per cento dei posti;

DECRETA

Art. 1 - Ai sensi dell'art. 9 del D.D. n. 3059/2024 sono approvate le Graduatorie di merito del Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205, per la classe di concorso **AM56-STRUMENTO MUSICALE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (VIOLINO)** per le regioni **Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto** redatte secondo quanto indicato in premessa.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio IV
Gestione del personale della scuola, servizi informatici e comunicazione

Art. 2 - Le citate Graduatorie di merito per le regioni **Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto** sono allegate al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art.3- Per le regioni **Lombardia, Puglia e Veneto** la citata graduatoria di merito è, altresì, **integrata**, a decorrere dalla pubblicazione della stessa con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, come da elenco **allegato** al presente decreto Per le regioni **Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Sicilia e Toscana** negli elenchi dei candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 7 aprile 2025, n. 45, che integrerebbero le citate graduatorie, **non sono presenti candidati**.

Art. 4 - Le graduatorie e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, allegati al presente decreto, sono trasmessi, ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.D. prot. n. AOODPIT 3059 del 10 dicembre 2024, al sistema informativo del Ministero dell'istruzione e del merito e sono pubblicati nell'Albo elettronico e sul sito web istituzionale (<https://www.miur.gov.it/web/miur-usr-toscana>) - di questo Ufficio Scolastico Regionale nonché sul Portale del Reclutamento (INPA).

Art. 5 - Le graduatorie e l'elenco dei candidati idonei nella misura del 30%, redatte ai sensi dell'art. 5-quinquies del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, sono altresì pubblicati in un'area ad accesso riservato ai partecipanti non appena sarà resa disponibile sulla piattaforma dedicata la pertinente funzione.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento è ammesso per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

II DIRETTORE GENERALE
Ernesto Pellecchia